# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280-B

# PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI e LIZZADRI

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

***nella seduta del 18 giugno 1952***

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 14 novembre 1952*** (*Stampato n. 2440*)

Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali

***Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 novembre 1952***

| TESTO APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI | TESTO APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA |
|---|---|
| ARTICOLO UNICO. | ART. 1. |
| Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, sulla totalità del servizio prestato e con la decorrenza stabilita dall'articolo 1 della stessa legge. | Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, coi successivi miglioramenti, sulla totalità del servizio prestato e con la decorrenza stabilita dall'articolo 25 della stessa legge. |

ART. 2.

Alla copertura dell'onere a carico dello Stato derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.